



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

## XVIII legislatura

Legge 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni  
in materia di semplificazione,  
razionalizzazione e competitività dei settori  
agricolo e agroalimentare,  
nonché sanzioni in materia di pesca illegale  
(c.d. collegato agricoltura)



# ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI



## PREMESSA

*Con la presente pubblicazione si intende dare conto dello stato di attuazione formale di una legge indicando sia gli adempimenti previsti sia gli atti conseguentemente adottati alla data di redazione del documento stesso.*

*Sono censiti, in particolare, tutte le previsioni relative all'adozione di atti normativi di rango primario e secondario (leggi, decreti legislativi, regolamenti, decreti ministeriali), gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo che rivestono una significativa rilevanza, nonché gli obblighi di relazione alle Camere. Per ciascun adempimento sono indicati la fonte normativa, l'organo competente, il tipo di atto previsto e l'eventuale termine per l'adozione.*

*Il censimento è effettuato a partire dallo spoglio della Gazzetta Ufficiale e i dati sono verificati attraverso la documentazione acquisita e prodotta in sede parlamentare.*



## Legge 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016 (entrata in vigore: 25 agosto 2016)

Aggiornamento: 3 luglio 2018

La legge n. 154 del 2016 trae origine da un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per il 2014 presentato in Senato dal Governo Letta il 21 febbraio 2014 (AS 1328). Il Senato lo ha approvato in prima lettura il 13 maggio 2015; la Camera lo ha approvato, con modificazioni, il 18 febbraio 2016 (AC 3119); l'approvazione definitiva da parte del Senato ha avuto luogo il 6 luglio 2016.

Nel corso dell'esame parlamentare il provvedimento ha subito sostanziali modificazioni: i 23 articoli in cui esso era originariamente suddiviso - alcuni dei quali sono stati soppressi - sono divenuti, infine, 42, suddivisi in 6 titoli:

- il Titolo I reca disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare e, in particolare:

- a) semplificazioni in materia di **controlli** (articolo 1);
- b) riduzione di **termini per procedimenti amministrativi** (articolo 4);
- c) **delega al Governo** per il riordino e la **semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali** (articolo 5);
- d) **delega al Governo** in materia di società di **affiancamento tra agricoltori ultra sessantacinquenni o pensionati e giovani** (articolo 6);
- e) istituzione del **Sistema informativo per il biologico** (articolo 7);

- il Titolo II reca disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica e, in particolare:

- f) **delega al Governo** per il **riordino degli enti**, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il **riassetto del settore ippico** e per il riordino dell'**assistenza tecnica agli allevatori** e la revisione della disciplina della **riproduzione animale** (articolo 15);

g) istituzione, presso l'ISMEA, della **Banca delle terre agricole** (articolo 16);

- il Titolo III reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari e, in particolare:

h) disposizioni volte ad agevolare la **partecipazione ai programmi di aiuto europei** (articolo 19);

i) **revisione delle competenze dell'ISMEA**, che è stato legittimato a intervenire finanziariamente anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 20);

l) **delega al Governo** per il **riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati** (articolo 21);

- il Titolo IV reca disposizioni relative a singoli settori produttivi: prodotti derivanti dalla trasformazione del **pomodoro**; settore del **riso**; produzione del **burro**; **apicoltura**; produzione della **birra artigianale**; **fungo cardoncello** e prodotti derivati; **fauna selvatica**; **pesca e acquacoltura**.

In particolare, esso reca una **delega al Governo** per il sostegno al **settore del riso**;

- il Titolo V reca disposizioni in materia di **rifiuti agricoli**;

- il Titolo VI reca le disposizioni finali.

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 1 co. 5	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali		Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle bevande spiritose	
art. 1 co. 12	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico	<b>24 ottobre 2016</b>	Decreto per la fissazione della quota delle tariffe per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	<p><b>Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2017</b></p> <p><i>"Costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi"</i></p> <p>G.U. n. 211 del 9 settembre 2017 entr. vig. 10 settembre 2017</p>

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 5	<p style="text-align: center;">Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati previo parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato<sup>1</sup></p>	<b>25 febbraio 2018<sup>2</sup></b>	<p>Decreti legislativi per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali</p>	<p><b>Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20</b> <i>"Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170"</i> G.U. n. 67 del 21 marzo 2018 entr. vig. 22 marzo 2018</p>
				<p><b>Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34</b> <i>"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"</i> G.U. n. 92 del 20 aprile 2018 entr. vig. 5 maggio 2018</p>

<sup>1</sup> I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

<sup>2</sup> Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di **90 giorni (26 maggio 2018)**. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				<p><b>Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75</b>  <i>"Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154"</i>                      G.U. n. 144 del 23 giugno 2018                      entr. vig. 8 luglio 2018<sup>3</sup></p>
art. 6	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza unificata	<b>25 agosto 2017<sup>4</sup></b>	Decreto legislativo in materia di società di affiancamento per le terre agricole	5

<sup>3</sup> Le disposizioni del decreto legislativo n. 75 del 2018 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>4</sup> Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente la scadenza medesima è prorogata di **90 giorni**.

<sup>5</sup> Il decreto legislativo non è stato adottato, ma disposizioni in materia di contratti di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani tra i 18 e 40 anni sono state inserite nei commi 119 e 120 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 7 co. 3	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati	<b>24 ottobre 2016</b>	Decreto per la definizione dei modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, dei programmi annuali di produzione, delle relazioni di ispezione delle attività di produzione, dei registri aziendali e della modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche	
art. 7 co. 4	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		Istituzione dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB)	
art. 15 co. 1 e 2	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la	<b>25 febbraio 2018<sup>7</sup></b>	Decreti legislativi recanti disposizioni in materia di riordino degli enti società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole <sup>8</sup>	<b>Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74</b> <i>"Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in</i>

<sup>7</sup> Il termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 2017, n. 129.

<sup>8</sup> Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di **tre mesi**. Il Governo qualora non

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <sup>6</sup>			<i>agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154"</i> G.U. n. 144 del 23 giugno 2018 entr. vig. 8 luglio 2018
art. 15 co. 1 e 3	Governo su proposta Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze <sup>9</sup>	<b>25 febbraio 2018</b> <sup>10</sup>	Decreti legislativi recanti disposizioni in materia di riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale <sup>11</sup>	

intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

<sup>6</sup> Il parere della Conferenza permanente è reso nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

<sup>9</sup> Il parere della Conferenza permanente è reso nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo decorso il quale il Governo può comunque procedere.

<sup>10</sup> Il termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 2017, n. 129.

<sup>11</sup> Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di **tre mesi**. Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 15 co. 1 e 4	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze <sup>12</sup>	<b>25 febbraio 2018</b> <sup>13</sup>	Decreti legislativi recanti disposizioni in materia di riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale <sup>14</sup>	<b>Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52</b> <i>"Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154"</i> G.U. n. 120 del 25 maggio 2018 entr. vig. 9 giugno 2018
art. 15 co. 7	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle	Entro un anno dall'entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie <sup>15</sup>	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive	

<sup>12</sup> Il parere della Conferenza permanente è reso nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

<sup>13</sup> Il termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 2017, n. 129.

<sup>14</sup> Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di **tre mesi (25 maggio 2018)**. Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

<sup>15</sup> Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di **tre mesi**. Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	finanze previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano			
art. 16 co. 1		<b>25 novembre 2016</b>	Istituzione presso l'ISMEA della Banca delle terre agricole	La Banca nazionale delle terre agricole è raggiungibile all'indirizzo <i>internet</i> <a href="http://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/BancaDelleTerreAgricole.php/L/IT">http://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/BancaDelleTerreAgricole.php/L/IT</a>
art. 19 co. 4	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute	<b>24 ottobre 2016</b>	Decreto recante modalità di accesso alla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica	
art. 21 co. 1	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa	<b>25 febbraio 2018</b> <sup>16</sup>	Decreti legislativi recanti disposizioni in materia riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati <sup>17</sup>	<b>Decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32</b> <i>"Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016"</i>

<sup>16</sup> Il termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 27 febbraio 2017, n. 129.

<sup>17</sup> Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendere entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di **90 giorni**. Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle

Fonte	Organo	Termine o Periodicità	Adeempimento Previsto	Adeempimento Effettuato
	in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano			<i>n. 154"</i> G.U. n. 86 del 13 aprile 2018 entr. vig. 28 aprile 2018
art. 21 co. 3	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	<b>28 aprile 2020<sup>18</sup></b>	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive	
art. 25 co. 1	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico	<b>21 febbraio 2017</b>	Decreto per la definizione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivati dal pomodoro	<b>Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</b> <b>11 agosto 2017</b> <i>"Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità"</i>

osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data di nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

<sup>18</sup> Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendere entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni. Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data di nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
				<i>dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro</i> G.U. n. 264 dell'11 novembre 2017 entr. vig. 11 novembre 2018
art. 31 co. 1	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	<b>25 febbraio 2018</b> <sup>19</sup>	Decreti legislativi recanti disposizioni per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque impresso al consumo sul territorio nazionale <sup>20</sup>	<b>Decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131</b> <i>"Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154"</i> G.U. n. 209 del 7 settembre 2017 entr. vig. 8 dicembre 2017
art. 31 co. 4	Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di	<b>22 settembre 2018</b> <sup>21</sup>	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive	

<sup>19</sup> Il termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 2017, n. 129.

<sup>20</sup> Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione decorso il quale il decreto legislativo può essere adottato.

<sup>21</sup> Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione decorso il quale il decreto legislativo può essere adottato.

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano			
art. 39 co. 1, lett. a), cap. Art. 10, comma 5 <sup>22</sup>	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali		Decreto recante modalità, termini e procedure relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima in caso di cattura accidentale o accessorie di specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione	
art. 39 co. 1, lett. a), cap. Art. 12, comma 5 <sup>23</sup>	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali		Modalità termini e procedure per la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori nei confronti dei trasgressori che abbiano utilizzato una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale ai sensi del comma 4	

<sup>22</sup> La disposizione sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

<sup>23</sup> La disposizione sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 39 co. 1, lett. b), cap. Art. 14, comma 4 <sup>24</sup>	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali		Decreto recante modalità termini e procedure per l'applicazione del sistema dei punti per infrazioni gravi	
art. 40 co. 11- ter <sup>25</sup>	Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze	<b>31 gennaio 2018</b>	Decreto recante modalità di utilizzo del Fondo antibracconaggio ittico	

<sup>24</sup> La disposizione sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

<sup>25</sup> La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**  
**OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI**  
**SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437**

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.